

LE CAUSE MATRIMONIALI: UN SERVIZIO ALLA VERITÀ

1. Il tema scelto per questa solenne inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese intende fare da eco all'idea di fondo espressa dal Santo Padre Benedetto XVI nella sua prima allocuzione al Tribunale Apostolico della Rota Romana lo scorso 28 gennaio. Sono varie le ragioni di questa scelta, non riconducibile certamente a mera riproposizione del pensiero papale. Infatti il tema della verità, pur essendo arduo e, per certi versi, ostico, non può essere eluso da nessuno, né può essere barattato con interessi particolari. La verità ci sovrasta tutti, ma non ci schiaccia, perché è come la luce, che abbaglia e acceca se la si fissa nella sua fonte, ma è indispensabile per vedere, conoscere e, in ultima analisi, vivere, nella prospettiva esaltante prospettata dalla Verità nel Vangelo di Giovanni: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; **conoscerete la verità e la verità vi farà liberi**” (8,31-32). Collocarsi, allora, sotto la forza della verità significa ricomporre in unità tutte le tensioni dialettiche e le attese differenziate, nonché i legittimi interessi, accettandone la logica superiore e trascendente. Appellarsi alla verità significa, in definitiva, non lasciarsi condizionare da visioni parziali e non cercare scorciatoie nelle situazioni che si presentano in qualche modo bloccate e non suscettibili di agevoli vie d'uscita. Di conseguenza, ogni preteso conflitto tra verità e ragione, tra verità e libertà, tra verità e felicità... è un falso problema o perché è impostato male, oppure perché è risolto in modo inadeguato.

In questa sede il *focus* della verità interessa con riguardo al corretto richiamo alla natura pastorale del diritto e del diritto processuale matrimoniale in particolare, stante la ripetuta recriminazione di un presunto conflitto tra diritto e pastorale, con deprecata prevaricazione di quest'ultimo. Ma che le cose non stiano esattamente in questi termini lo ricaviamo subito da un passaggio dell'allocuzione pontificia, che con espressioni chiarissime delinea lo *status quaestionis* e propone la soluzione. Rifacendosi al recente dibattito sinodale, il Papa ricorda le preoccupazioni pastorali di quei Vescovi che invocavano una ricerca di soluzioni praticabili alle situazioni matrimoniali irregolari che impediscono la partecipazione all'Eucaristia, lamentando una sorta di regressione del processo canonico che, attestandosi sul formalismo giuridico, disattende la sua finalità pastorale, generando “una pretesa contrapposizione tra diritto e pastorale in genere”. A giudizio di Benedetto XVI questa situazione di apparente *impasse* può trovare soluzione solo nell'individuazione del “fondamentale punto d'incontro tra diritto e pastorale: l'amore per la verità”¹. Con questa espressione, semplice nella formulazione ma profondissima nel contenuto, il Papa ci offre la chiave di lettura per affrontare il problema della pastoraltà del processo matrimoniale canonico e per trovare nell'attuale procedura un riscontro a tale connotazione.

2. Per sviluppare correttamente la problematica appena enunciata, occorre fare

¹ “Dall'altra parte, invece, la legislazione canonica e la recente Istruzione sembrerebbero, invece, porre dei limiti a tale spinta pastorale, come se la preoccupazione principale fosse quella di espletare le formalità giuridiche previste, con il rischio di dimenticare la finalità pastorale del processo. Dietro a questa impostazione si cela una pretesa contrapposizione tra diritto e pastorale in genere. Non intendo ora riprendere approfonditamente la questione, già trattata da Giovanni Paolo II a più riprese, soprattutto nell'allocuzione alla Rota Romana del 1990 (cfr AAS, 82 [1990], pp. 872-877). In questo primo incontro con voi preferisco concentrarmi piuttosto su ciò che rappresenta il fondamentale punto di incontro tra diritto e pastorale: l'amore per la verità” (BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006).

un piccolo passo indietro e ricordare che l'oggetto del processo matrimoniale è appunto il matrimonio, realtà naturale, per i battezzati elevata da Cristo Signore a dignità sacramentale (cfr can. 1055²).

Non è questa la sede per andare più in là di questa semplice enunciazione sintetica, per puntare invece direttamente sul tema della tutela del matrimonio, oggetto del processo matrimoniale, tenendo come punti di riferimento normativi il *Codex iuris canonici*³, l'istruzione *Dignitas connubii*⁴, nonché la già citata allocuzione di Benedetto XVI.

La tutela del matrimonio si presenta come "cura pastorale" nelle diverse fasi che articolano l'iter ordinario di due coniugi e cioè la preparazione al matrimonio, la celebrazione del sacramento, l'accompagnamento familiare. Il carattere proprio di tutela si può riservare alle situazioni di difficoltà coniugali, che sfociano nel fallimento del progetto di vita matrimoniale e che possono approdare all'esame di un tribunale ecclesiastico per la verifica della validità del matrimonio in questione. Una tale attenzione verso l'istituto matrimoniale e familiare è fondata sulla peculiare dignità del matrimonio, "sacramento grande"⁵, che tra i battezzati "è immagine e partecipazione dell'alleanza d'amore del Cristo e della Chiesa"⁶. Essa comprende sollecitudine, protezione e difesa del sacramento e della famiglia, con particolare riguardo alla loro natura pubblicistica, che esclude una loro emarginazione nell'ambito delle realtà soggette alla libera disponibilità dei singoli⁷.

In quest'ottica, come la dimensione istituzionale della Chiesa non può essere contrapposta alla sua essenza carismatica⁸, così pure "la dimensione giuridica del matrimonio non è né può essere concepita come qualcosa che si giustappone «come un corpo estraneo alla realtà interpersonale del matrimonio, ma ne costituisce una dimensione veramente intrinseca»"⁹.

Il corollario più evidente della connaturale inscindibilità tra connotazione sacramentale e caratterizzazione giuridica del matrimonio è la sacralità dell'ufficio¹⁰ che compete a quanti sono chiamati a concorrere alla definizione e decisione delle cause matrimoniali e i vincoli inderogabili ai quali deve essere ancorato l'esercizio di tale ministero sacro, sintetizzabili nel rifiuto del "formalismo giuridico, come del tutto estraneo allo spirito delle leggi della Chiesa" e di un "eccessivo soggettivismo nell'interpretazione e nell'applicazione tanto delle norme di diritto sostantivo che di

² "§ 1. Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est.

§ 2. Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum".

³ Cann. 1671-1691.

⁴ PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, 25 gennaio 2005, Libreria Editrice Vaticana 2005. Il valore giuridico di tale istruzione è desumibile dal disposto del can. 34, § 1, avvalorato dal fatto che essa "è stata approvata dallo stesso Romano Pontefice, il quale ne ha disposto l'immediata entrata in vigore e l'osservanza da parte di coloro ai quali è diretta, dal giorno della pubblicazione". (p. 219).

⁵ *Ef.* 5,32.

⁶ *Gaudium et spes*, n. 48 d.

⁷ Cfr *Dignitas connubii*, pp. 7-9.

⁸ Cfr *Lumen gentium*, n. 8.

⁹ *Dignitas connubii*, p. 9.

¹⁰ "Ministerium sacrum cognoscendi causas nullitatis matrimonii" (*Dignitas connubii*, p. 17).

quello processuale”¹¹. Al positivo, questi due divieti si possono trasfigurare come amore alla verità del matrimonio e ricerca della sua verità, concetti stupendamente espressi da Benedetto XVI nell’allocuzione alla Rota Romana, della quale leggo alcuni passaggi esemplari ed espressivi: “Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale. Il suo scopo costitutivo non è quindi di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità... Il criterio della ricerca della verità, come ci guida a comprendere la dialettica del processo, così può servirci per cogliere l’altro aspetto della questione: il suo valore pastorale, che non può essere separato dall’amore alla verità. Può avvenire infatti che la carità pastorale sia a volte contaminata da atteggiamenti compiacenti verso le persone. Questi atteggiamenti possono sembrare pastorali, ma in realtà non rispondono al bene delle persone e della stessa comunità ecclesiale; evitando il confronto con la verità che salva, essi possono addirittura risultare controproducenti rispetto all’incontro salvifico di ognuno con Cristo... La verità cercata nei processi di nullità matrimoniale non è tuttavia una verità astratta, avulsa dal bene delle persone. È una verità che si integra nell’itinerario umano e cristiano di ogni fedele... Mi auguro che queste riflessioni giovinno a far comprendere meglio come l’amore alla verità raccordi l’istituzione del processo canonico di nullità matrimoniale con l’autentico senso pastorale che deve animare tali processi”¹².

3. In concreto, nelle cause di nullità, alla luce della *Dignitas connubii*, come si consegue il servizio alla verità esposto fin qui?

Una prima indicazione la si può ricavare dalle disposizioni date al giudice *in limine litis*. Stante la presunzione di validità del matrimonio (cfr can. 1060), si fa carico al giudice, non in modo generalizzato e acritico, ma “ogniquale volta intraveda una speranza di buon esito”, di far “ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale” (art. 65, § 1)¹³. È evidente che si tratta di un’attività pre-processuale, ma, in virtù della sua codificazione e del destinatario, ha connessione con il processo, costituendone quasi un preliminare obbligato, che ne legittima l’eventuale successivo avvio. Essa, peraltro, rappresenta un primo contatto, seppure informale, tra le parti e il giudice, intravisto in questo momento come mediatore accanto alle parti, che solo successivamente potrà assumere il ruolo di terzo di fronte alle medesime.

Esperito inutilmente il tentativo di riconciliazione, al giudice viene chiesto di segnalare alle parti l’atteggiamento corretto da assumere nell’incipiente vicenda processuale, distinguendo opportunamente il caso dei coniugi che si pongono in atteggiamento di dignitoso realismo e di rispetto reciproco di fronte al giudizio sul fallimento del loro matrimonio, dal caso di coloro che si affrontano con animosità rancorosa. Nella prima ipotesi l’*Istruzione* mira all’instaurazione di un clima sinceramente e costruttivamente collaborativo tra le parti e il giudice, “adoperandosi per la verità e in spirito di carità”, per l’“accertamento della verità oggettiva, così come è richiesto dalla natura stessa della causa matrimoniale” (art. 65, § 2). È un’ipotesi utopistica? Una ingenua illusione? Probabilmente né l’una, né l’altra; ma una speranza fondata sulla convinzione che la posta in gioco (il dono di grazia del sacramento nuziale, che ha almeno sfiorato i due) possa per un’ultima volta collocare in prospettiva convergente un uomo e una donna che nel tempo avevano intravisto una vocazione e un

¹¹ *Dignitas connubii*, p. 17.

¹² BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006.

¹³ L’articolo di *Dignitas connubii* riporta integralmente il can. 1676.

progetto d'amore comuni. In questa configurazione giuridica occorre sottolineare gli atteggiamenti proposti ai coniugi che si accingono a diventare parti in causa: adoperarsi per la verità in spirito di carità per cercare la verità oggettiva e non una verità di parte; ricerca della verità che costituisce la causa motiva del processo matrimoniale, non sostituibile da un'eventuale qualsiasi altra motivazione. Nel caso in cui risulti impossibile ottenere dai coniugi una sinergia di intenti e atteggiamenti, al giudice, a motivo della reciproca "ostilità", si chiede di condurre i coniugi quanto meno a mettere da parte "ogni rancore" e a orientarsi "alla disponibilità, alla correttezza e alla carità" (art. 65, § 3); impresa non semplice, ma pur sempre possibile se riesce a far emergere nei due la ragionevolezza e non l'istinto vendicativo.

Proprio questo contesto veritativo, trascendente rispetto alle persone e agli interessi delle parti in causa, consente e giustifica un loro atteggiamento concorde e convergente, in quanto la verità sul loro matrimonio non è interesse unilaterale, ma bene di entrambi e soprattutto bene pubblico; dunque una tale coincidenza nel ruolo e nell'attività processuale, lungi dall'essere, aprioristicamente, indizio di collusione, può rappresentare invece un appello-risposta di verità. Si può leggere in quest'ottica anche il disposto dell'art. 95, § 1: "Perché venga accertata più facilmente la verità e riceva miglior tutela il diritto di difesa, è quanto mai opportuno che entrambi i coniugi prendano parte al processo di nullità di matrimonio". E, per gli aspetti più specificamente procedurali, si ammette finanche la possibilità che i coniugi possano "costituirsi un procuratore o un avvocato comune", allorquando entrambi richiedono ugualmente la dichiarazione di nullità del loro matrimonio (art. 102).

La verità ontologica del sacramento nuziale, prima di essere oggetto di un processo, è verità esistenziale perché concerne l'identità della persona e il suo profilo vocazionale, inteso come intreccio di relazioni: relazione con Dio che ha delineato un progetto di vita per ciascun uomo e ciascuna donna e che, attraverso una specifica chiamata, propone alla libera risposta di ciascuno l'inveramento di tale progetto; relazione con l'altro/a ("carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa" – Gn 2,23) attraverso un processo di distacco dal nucleo parentale originario ("Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre" – Gn 2,24) per ri-costituire quella primigenia unità-comunione-identità ("si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne" – Gn 2,24), splendidamente espressa nella figura della costola dell'uomo addormentato dalla quale viene formata la donna ("Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo" Gn 2,21-22). Questa verità si iscrive nel tessuto profondo del soggetto che, solo, ne può dare partecipazione agli altri, come lascia intendere, almeno per gli aspetti che concernono il consenso, la *praesumptio* del can. 1101, § 1: "Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio". In questo stato di cose non può destare meraviglia che, laddove ne siano capaci per i profili sostanziali e per quelli procedurali, ai coniugi che promuovono un giudizio di nullità matrimoniale, venga "fatto salvo il diritto [...] di difendersi personalmente", fermo restando che "al tribunale è fatto obbligo di curare che entrambi i coniugi possano provvedere alla tutela dei loro diritti con l'aiuto di una persona competente, soprattutto nelle cause che presentano peculiari difficoltà" (art. 101, § 1), riconoscendo inoltre al presidente del collegio la facoltà discrezionale, in caso di negligenza dell'interessato, di assegnargli un patrono d'ufficio fino a che la parte non avrà provveduto a nominare un avvocato di fiducia (cfr art. 101, § 2).

In stretta connessione con quanto appena esposto è da intendere una

considerazione contenuta nella prima parte, quella dottrinale dell'*Istruzione*, dove dalla “natura specifica di questo processo” si fa discendere l’obbligo di evitare “con particolare cura”, “il formalismo giuridico” e “un eccessivo soggettivismo”. Il primo, infatti, essendo “del tutto estraneo allo spirito delle leggi della Chiesa”, rischia di travisare il senso e il fine del processo canonico di dichiarazione di nullità, sganciandolo dal vincolo essenziale e ineludibile con la coscienza e con la legge morale, fino al punto di indurre a pensare che una dichiarazione di nullità falsa e pretestuosa perché fondata su prove fittizie possa effettivamente annullare un matrimonio, che rimane invece assolutamente intangibile, a dispetto di una sentenza, formalmente corretta, ma sostanzialmente inefficace e inutile; un pezzo di carta straccia, per dirla con parole ad effetto, ma banali. L’eccessivo soggettivismo, a sua volta, potrebbe dare copertura a prese di posizioni piuttosto singolari e arbitrarie, finalizzate unicamente a raggiungere l’obiettivo di dare una copertura legalistica all’intendimento di liberarsi di un vincolo divenuto oppressivo e di rifarsi una vita, senza condizionamenti di carattere morale e con ricadute sul piano sociale.

4. Le annotazioni appena proposte in merito ai due eccessi dai quali rifuggire, si raccordano con alcuni altri decisivi passaggi dell’allocuzione di Benedetto XVI alla Rota Romana e che intendo qui richiamare a motivo della loro lucida e chiara espressività.

Un primo punto interessante riguarda un nodo fondamentale del pensiero del Papa e cioè il rapporto fede-ragione, a partire dal quale egli sgombra il campo da qualsiasi pretesa – per così dire – di autogestione del processo matrimoniale. Infatti, l’oggetto della causa non può essere per nulla ricondotto alla rivendicazione di un diritto o di un interesse personale, sul quale si può anche giungere a un accordo transattivo che soddisfi, o almeno non scontenti, le parti contendenti. Osserva, infatti, il Pontefice che “il matrimonio [...] nella sua duplice dimensione naturale e sacramentale, non è un bene disponibile da parte dei coniugi né, attesa la sua indole sociale e pubblica, è possibile ipotizzare una qualche forma di autodichiarazione”¹⁴. Con ciò ribadendo, da un lato, la peculiarità irripetibile del matrimonio, dall’altra la legittimità dello strumento processuale quale mezzo autorevole, imparziale e sicuro per pronunciare un giudizio secondo verità. Peraltro, il senso di questa affermazione può emergere in tutta la sua evidenza se riandiamo a uno scritto del 1998 dell’allora Card. Ratzinger¹⁵ il quale, sviluppando il tema assai delicato e critico della condizione dei divorziati risposati, risolve senza equivoci l’apparente conflittualità tra coscienza personale e giudizio ecclesiale proprio a partire dal fatto che “il consenso degli sposi [...] non è una semplice decisione privata, ma crea per ciascun partner una specifica situazione ecclesiale e sociale”. Di conseguenza, citando un documento (n. 7) del proprio Dicastero¹⁶ il Prefetto Ratzinger dichiara che “non compete in ultima istanza alla coscienza personale degli interessati decidere, sul fondamento della propria convinzione, sulla sussistenza o meno di un matrimonio precedente e sul valore della nuova relazione”; e pertanto “anche coloro che sono convinti in coscienza che il loro matrimonio precedente, insanabilmente fallito non fu mai valido, devono rivolgersi al competente tribunale

¹⁴ BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006.

¹⁵ J. RATZINGER, *Introduzione*, in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Sulla pastorale dei divorziati risposati: Documenti, commenti e studi*, Città del Vaticano 1998, pp. 7-29.

¹⁶ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati*, 14 settembre 1994, in AAS 86 (1994) 974-979.

ecclesiastico, che con procedimento di foro esterno stabilito dalla Chiesa esamina se si tratti obiettivamente di un matrimonio invalido”¹⁷.

Entrando ancora di più nel merito della dinamica processuale, Benedetto XVI rileva che “qui non vi è alcun bene conteso tra le parti, che debba essere attribuito all’una o all’altra. L’oggetto del processo è invece dichiarare la verità circa la validità o l’invalidità di un concreto matrimonio, vale a dire circa una realtà che fonda l’istituto della famiglia e che interessa in massima misura la Chiesa e la società civile”¹⁸. Con questa chiarificazione il Papa, da un lato, afferma una asimmetria tra la posizione dei coniugi e quella della Chiesa, attribuendo a questa un ruolo prioritario; dall’altro fa presente che non ci può essere un’attesa contrapposta o un interesse alternativo tra comunità ecclesiale e comunità coniugale. Parrebbe anzi che Benedetto XVI inclini verso un circolo virtuoso nel quale la Chiesa è – per così dire – la parte attrice nel processo di nullità e nello stesso tempo è “il destinatario della richiesta di dichiarazione”¹⁹, oltre che l’organo giudicante. A questo punto, il procedimento può apparire a taluno paradossale e incongruo, se considerato sotto il profilo meramente tecnico-giuridico; ma se si riconduce ogni cosa sotto il cono di luce della verità teologico-sacramentale si dissolve ogni riserva dialettica. In altri termini, i coniugi, ministri del sacramenti, sono i destinatari del dono di grazia del sacramento, del quale però non possono disporre a loro piacimento. Essi si sono preparati a celebrarlo con consapevolezza e convinzione; hanno vissuto con sincerità di intenzioni e con intensità emotiva e razionale il momento liturgico; si sono impegnati a tradurre nella vita quanto hanno celebrato nella fede²⁰. Ma quando si dovesse mettere in discussione questo evento e le vicende che lo hanno contrassegnato, la Chiesa, custode della grazia sacramentale, rivendicherà il suo ruolo nell’accertamento della verità come offerta di un servizio che dica una parola autorevole sulla scelta di vita dei due coniugi²¹. E ciò non per mortificare la dignità delle persone, o per mettere in dubbio quanto detta la retta coscienza, ma per non trasformare in una questione privata (una bega di famiglia?) un capitolo della storia della salvezza.

5. Per completare la mia esposizione intendo soffermarmi su un ultimo punto di questo itinerario di ricerca e apprezzamento della verità, e cioè i risvolti pastorali di questo servizio, visti come un ambito del più ampio discorso sul rapporto tra diritto e pastorale.

Purtroppo alla base di questa questione c’è un equivoco di fondo, sintetizzabile in un preteso schematico dualismo: da un alto il diritto nel ruolo freddo di custode delle

¹⁷ J. RATZINGER, *Introduzione...*, pp. 18-19.

¹⁸ BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006.

¹⁹ BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006.

²⁰ “Certo è che il matrimonio-sacramento, che pur coinvolge la coscienza dei singoli, che nasce da una scelta di libera e amorosa donazione fra due essere sessualmente distinti, che a nessuno può essere imposto così come a nessuno purché abile e capace può essere impedito, e quindi di vitale fondamentale e primaria importanza per i soggetti vale a dire per l’uomo, ha nello stesso tempo, ma non meno fortemente e radicalmente, valore nella e per la società ecclesiale” (M.F. POMPEDDA *Problematiche canonistiche*, in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Sulla pastorale dei divorziati risposati...*, p. 69).

²¹ “Ma se alla Chiesa spetta vigilare perché il matrimonio sia validamente e legittimamente celebrato, ne consegue che ad essa compete anche di esaminare e di giudicare, ove in seguito sorgano dubbi, se di fatto e realmente nel singolo caso vi è stata valida celebrazione. [...] Tutto ciò, in coerenza col principio dell’interesse “pubblico” cioè ecclesiale del matrimonio-sacramento, porta a intendere nel quadro normativo generale del diritto della Chiesa [...] la competenza esclusiva dei tribunali ecclesiastici nell’esame della validità del matrimonio dei cattolici” (M.F. POMPEDDA *Problematiche canonistiche...*, pp. 69-70).

istituzioni, incurante delle esigenze e dei bisogni concreti della persona; dall'altra la pastorale con la sua accogliente disponibilità e tollerante adattabilità. A parte il fatto che si fa fatica a identificare in questi tratti schematici - e perciò in qualche modo approssimativi - il *proprium* del diritto e della pastorale, ci si deve chiedere a chi giova una pastorale così fiacca e accondiscendente. È vero che una realtà siffatta può tornare comoda nell'immediato, ma non può pagare in termini di verità.

Ci vengono ancora incontro le profonde considerazioni di benedetto XVI: "Il criterio della ricerca della verità, come ci guida a comprendere la dialettica del processo, così può servirci per cogliere l'altro aspetto della questione: il suo valore pastorale, che non può essere separato dall'amore alla verità. Può avvenire infatti che la carità pastorale sia a volte contaminata da atteggiamenti compiacenti verso le persone. Questi atteggiamenti possono sembrare pastorali, ma in realtà non rispondono al bene delle persone e della stessa comunità ecclesiale; evitando il confronto con la verità che salva, essi possono addirittura risultare controproducenti rispetto all'incontro salvifico di ognuno con Cristo [...] Proprio per questo motivo è ingannevole il servizio che si può offrire ai fedeli e ai coniugi non cristiani in difficoltà rafforzando in loro, magari solo implicitamente, la tendenza a dimenticare l'indissolubilità della propria unione. In tal modo, l'eventuale intervento dell'istituzione ecclesiastica nelle cause di nullità rischia di apparire quale mera presa d'atto di un fallimento [...] La stessa sensibilità pastorale dinanzi alle situazioni reali delle persone deve però portare a salvaguardare la verità e ad applicare le norme previste per tutelarla nel processo"²².

6. Per finire ancora mi si consenta qualche considerazione su due disposizioni che rafforzano, con la loro singolarità, il fortissimo richiamo e legame di verità che caratterizza il processo matrimoniale.

Mi riferisco, anzitutto, al disposto del can. 1609, § 4²³, recepito con qualche variante nel n. 248, § 4 di *Dignitas connubii*²⁴ e cioè a quell'istituto recepito dal sistema anglosassone che, pur con le dovute cautele, infrange in qualche maniera il vincolo di segretezza che deve tutelare la camera di consiglio nella quale matura la decisione della causa. Come si può facilmente osservare in questa ipotesi entrano in conflitto l'esigenza di preservare l'indole collegiale della sentenza, "nel senso che la decisione finale è *solidale*"²⁵, con il dovere di approntare ai diversi livelli e nelle diverse istanze tutti gli elementi di prova atti a pervenire alla verità su quel matrimonio impugnato. In tale dialettica, il legislatore canonico non esita a mettere in subordine la tutela del parere dei singoli giudici e della collegialità della sentenza, pur di rendere fruibili i frammenti di giudizio e di verità che la decisione appellata può offrire al tribunale superiore.

Una seconda disposizione riguarda il *vetitum*, di cui al can. 1684, § 1²⁶ e agli artt. 250²⁷ e 251²⁸ dell'*Istruzione*. Questa clausola crea un collegamento formale e sostanziale tra il giudizio definito dalla sentenza nella quale essa è inserita, in quanto ne costituisce un corollario quasi rafforzativo del dispositivo giudicante; nello stesso tempo

²² BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006.

²³ "[...] Iudex vero qui ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere potest ut, si fiat appellatio, suae conclusiones ad tribunal superius transmittantur."

²⁴ "[...] Iudex vero qui ad decisionem aliorum accedere noluit, exigere potest ut *suum votum sub secreto* ad tribunal superius transmittatur (cf. can. 1609, § 4)".

²⁵ *Nota al can. 1609*, in *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2001, p. 1237.

²⁶ "[...] ii, quorum matrimonium declaratum est nullum, possunt novas nuptias contrahere [...] nisi vetito ipsi sententiae [...] apposito [...] id prohibeatur [...]."

²⁷ "Sententia debet: [...] 3° apponere, si casus ferat, *vetitum* de quo in art. 251;"

²⁸ "§ 1. [...] *vetitum* sententiae apponatur quo, [...] a novo matrimonio ineundo prohibeatur."

essa proietta l'attenzione verso le scelte future della parte in questione in quanto limita il suo diritto a contrarre nuove nozze, che pure sarebbero possibili e plausibili sotto il profilo della recuperata libertà di stato. Questo dispositivo, nell'ottica veritativa oggetto delle presenti considerazioni, ha delle prospettive di originalità degne di particolare sottolineatura. Infatti, con tale intervento il collegio giudicante non si limita a valutare l'impianto probatorio finalizzandolo alla declaratoria di nullità, ma osserva anche il profilo di idoneità fisica, motivazionale e causale del soggetto per i risvolti che essi possono avere nel futuro del medesimo. Infatti, proprio il fondamento dell'acclarata nullità può rappresentare un elemento ostativo al probabile futuro matrimonio. In altri termini, la verità ristabilita con la dichiarazione di nullità costituisce un filtro di discernimento per evitare nuove eventuali nullità determinate dalla medesima causa. Il processo in questo modo esce da una lettura statico-retroattiva, valutata e giudicata pur sempre alla e in funzione della verità, per proiettarsi verso una ulteriore verità esistenziale da proporre, promuovere e tutelare.

7. Non è facile far recepire all'opinione pubblica meno avvertita e meno difesa dalle impulsività emozionali il valore e la verità del matrimonio e del matrimonio-sacramento in particolare. E in questo il compito testimoniale e pedagogico della comunità cristiana è e resta fondamentale anche se poco gratificante quanto ai risultati. La Chiesa sta rimanendo l'unica voce che si alza chiara e sicura contro le richieste più spregiudicate e populiste, spesso contrabbandate da pietismo di maniera. Gli ordinamenti statali rinunciano sempre più di frequente a tutelare il matrimonio e la famiglia, dimentichi che minare questo baluardo di umanità è la premessa per avviare un cammino di disfacimento del tessuto sociale, che porta a una decadenza annunciata e irreversibile. La storia dovrebbe, peraltro, rendere tutti meno cinici e più attenti nel saper guardare oltre il populismo che paga in termini di pubblicità e di consenso immediato, ma non giova alla dignità della persona e all'affermazione dei valori irrinunciabili di cui la persona è portatrice. Rileva opportunamente un illustre canonista: "È osservazione comune che nell'età contemporanea sta imponendosi una concezione essenzialmente privatistica del matrimonio, che porta lo Stato a non delineare né, tanto meno, imporre un suo preciso modello di matrimonio, ma a predisporre soltanto uno schema molto lineare e sommario, lasciando che siano gli stessi diretti interessati a darvi concretezza di contenuti. Punte estreme di questa tendenza sono le proposte – non ancora ufficialmente arrivate in Italia, ma già prese in seria considerazione in altri Paesi – di consentire l'accesso al matrimonio a persone dello stesso sesso o quelle – già formalizzate in proposte di legge anche in Italia – di dare rilevanza giuridica alla famiglia di fatto, alle unioni sorte al di fuori di una qualunque consacrazione matrimoniale. Di fronte a questa massima disponibilità dell'ordinamento statale a recepire modelli disparati e personali di comunità di vita, si assiste invece a una crescente chiusura a dare rilievo civile a un modello di matrimonio che vanta una tradizione secolare e che risulta tuttora prescelto dalla grande maggioranza dei cittadini"²⁹.

La sfida che ci sta dinanzi è grande: sapremo metterci tutti a servizio della verità?

Mons. Domenico Mogavero

Sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana

²⁹ P. MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, 3^a, Torino 2002, p. 175.